

Diritto Penale parte generale 2026

a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista, Specialista in Dir.UE, Dottore di Ricerca TPRS

Testi consultati: Simone, Fiandaca – Musco, Antolisei, Marinucci e Dolcini, Banca dati OneLegale

Ultimi aggiornamenti:

- Corte cost., sent. 31 marzo 2026, n. 44 → art. 131-bis c.p. e particolare tenuità del fatto nella tentata estorsione semplice.
- Corte cost., sent. 12 maggio 2026, n. 72 → art. 69, comma 4, c.p.; riparazione integrale del danno e recidiva reiterata.
- Corte cost., sent. 19 marzo 2026, n. 32 → sospensione condizionale della pena e precedente condanna riabilitata.
- Corte cost., sent. 12 maggio 2026, n. 73 → retroattività della lex mitior e sanzioni amministrative sostanzialmente punitive.
- Reato impossibile e reato complesso.
- L. 23/9/2025, n. 132 (LEGGE SULL'IA) → Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
- L. 9/06/2025 N. 80: nuovo art. 634-bis c.p.; modifiche artt. 336, 337, 339, 435, 583-quater, 635, 639, 640, 270-quinquies.3 c.p. ecc
- Legge 8 agosto 2024, n. 112 → Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.
- Legge 04/03/2024, n. 25 → tutela della sicurezza del personale scolastico
- Legge 24/11/2023, n. 168 → Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
- Legge n. 137 del 2023, noto come "**Decreto Giustizia**" o "**Decreto Omnibus-bis**".
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuativo della Legge delega 27 settembre 2021, n. 134), → **Riforma Cartabia**
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 → presunzione di innocenza
- L. 173/2020 di conversione al d.l. n. 130/2020 → modifiche al codice penale sulla tenuità del fatto del decreto immigrazione;
- Corte costituzionale, sentenza 21 luglio 2020, n. 156 → sulla tenuità del fatto
- D.L. del 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 → Decreto c.d. Sblocca Cantieri.
- L. 36/2019 → Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.
- L. 3/2019 → Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
- Cass. pen., sezione IV, sentenza 15 novembre 2018, n. 51526 → Sul 131-bis
- D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 → Riforma casellario giudiziale
- Cass. Pen. SS.UU., n. 40986 del 19/7/18 → Successioni di leggi penali
- Legge 4 dicembre 2017, n. 172 → Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.
- Legge 23 giugno 2017, n. 103 → c.d. riforma Orlando

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- (1) La scienza penale e il codice rocco
- (2) Ambito di validità personale e territoriale
- (3) Il principio di legalità
- (4) Leggi eccezionali e temporanee; decreti-legge non convertiti
- (5) La struttura del reato
- (6) L'elemento oggettivo
- (7) L'evento
- (8) Il rapporto di causalità
- (9) Le cause di giustificazione
- (10) La colpevolezza
- (11) Il dolo
- (12) La colpa
- (13) Responsabilità oggettiva, delitto preterintenzionale
- (14) Le cause di esclusione della colpevolezza
- (15) Il tentativo
- (16) Il reato circostanziato
- (17) Concorso di Persone nel reato
- (18) Il concorso di reati
- (19) La pena
- (20) Misure di sicurezza
- (21) Il reato Omissivo (approfondimenti)
- (22) Estinzione del reato: La remissione di querela

(1) LA SCIENZA PENALE e IL CODICE ROCCO

Il diritto penale → Costituisce **oggetto di studio della Scienza giuridica penale** che ha per scopo la conoscenza delle norme e dei principi che lo costituiscono.

La nascita del diritto penale moderno è dovuta al pensiero illuministico nel quale → si affermò l'idea che è reato solo le condotte umane lesive di un diritto soggettivo protetto e non anche intenzioni, atteggiamenti interiori o comportamenti contrastanti con la legge divina (peccati).

In particolare:

CESARE BECCARIA → mise in risalto la funzione di prevenzione generale e speciale della pena che può essere svolta solo se adeguata alla gravità del fatto commesso e applicata da un giudice imparziale soggetto solo alla legge.

LA SCUOLA CLASSICA (fine '700) → mise in rilievo che doveva essere considerato reato ciò che fosse considerato solo la volontaria e consapevole violazione della norma penale. Alla scuola classica si ispirò il Codice Zanardelli del 1889.

LA SCUOLA POSITIVA → mise in rilievo la funzione della pena: La sanzione adeguata è quindi quella che mira non a punire, ma a prevenire e che sia adeguata al grado di pericolosità del soggetto (misure di sicurezza).

Nasce nel XX secolo la c.d. **Terza scuola**, che tentò di superare la contrapposizione tra i principi della scuola Classica e quelli della Scuola Positiva, anche se il superamento effettivo si ebbe con

Debbono ritenersi indisponibili, con conseguente irrilevanza del consenso, i diritti tutelati in quanto appartenenti alla collettività nonché diritti dell'individuo che sono di interesse pubblico e che quindi vengono tutelati indipendentemente dalla sua volontà.

B) Natura giuridica e requisiti del consenso

Legittimato a prestare il consenso è solo il titolare dell'interesse protetto, cioè colui che sarebbe soggetto passivo del reato;

Colui che presta il consenso deve essere capace di intendere e di volere al momento della prestazione ed avere una maturità psicofisica sufficiente a comprendere il significato del consenso prestato.

Per quando riguarda la capacità di agire, in alcuni casi è il legislatore stesso a fissare un'età minima: es. diciotto anni per i reati in materia patrimoniale, quattordici per la violenza sessuale etc. negli altri casi la dottrina più recente (Fiandaca-Musco) ritiene che si debba indagare di volta in volta.

Il consenso deve essere espresso in maniera libera e non viziata e, soprattutto, consapevole. L'esistenza del consenso può essere desunta anche da un comportamento concludente (c.. consenso tacito).

Il consenso deve, poi, essere **lecito** e cioè non contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume **e attuale**, cioè deve esistere al momento del fatto per cui non deve essere revocato e non può essere successivo.

Dal consenso tacito, che è effettivamente esistente, vanno distinti il consenso putativo ed il consenso presunto.

Riepilogando: il consenso deve essere :

- (1) Libero
- (2) Lecito
- (3) Attuale
- (4) Prestato dal titolare del diritto , personalmente o a mezzo rappresentante
- (5) Concernente un diritto disponibile
- (6) Non deve riguardare reati di cui il dissenso sia elemento costitutivo

Riguardo alle **tipologie**, il consenso può essere:

Espresso → manifestato all'esterno

Tacito → desumibile dal comportamento del titolare del diritto

Putativo → Ritenuto esistente dall'agente

Presunto → azione compiuta in assenza di consenso, perché ritenuta vantaggiosa per il titolare del diritto

L'esercizio del diritto

Ex art. 51 comma primo c.p. → l'esercizio di un diritto [...] esclude la punibilità.

Sarebbe logicamente inconcepibile che l'ordinamento prima concede un potere di agire e poi ne sanziona penalmente l'esercizio.

Se l'ordinamento ha riconosciuto ad un soggetto una data facoltà vuol dire che ha riconosciuto la prevalenza del suo interesse rispetto agli interessi contrari.

Questa disciplina comportava un'evidente irragionevole discriminazione a danno dei non abbienti.

Si trattava di una sorta di sanzione per la povertà **IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA**

Disciplina in vigore

La L. 24.11.1981, n. 689, ha previsto la **conversione della pena pecuniaria in libertà controllata**.

Da ultimo, il sistema di conversione della pena pecuniaria, principale o sostitutiva, è stato modificato dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, nel senso che la pena pecuniaria, principale o sostitutiva, non pagata **è ora trasformata in semilibertà sostitutiva, in lavoro di pubblica utilità sostitutivo** ovvero in **detenzione domiciliare sostitutiva**.

Il ragguglio è compiuto a norma dell'art. 135 c.p., il quale stabilisce che *“Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando **euro 250**, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva”*.

Ai sensi del novellato (ad opera del D.lgs 150/22) articolo 136 del c.p., **le pene principali della multa o dell'ammenda non eseguite** per insolvenza del condannato entro il termine previsto all'art. 660 c.p.p. **si convertono** in semilibertà sostitutiva, che **non può avere durata superiore a quattro anni**, se la pena convertita è quella della multa, e **durata superiore a due anni**, se la pena convertita è quella dell'ammenda.

In caso di impossibilità di pagamento della pena pecuniaria della multa o dell'ammenda per le **condizioni economiche e patrimoniali** del condannato, la pena pecuniaria è convertita, in **lavoro di pubblica utilità sostitutivo** ovvero, se il condannato si oppone, in **detenzione domiciliare sostitutiva**, i quali non possono avere **durata superiore a due anni**, se la pena convertita è la multa, e **durata superiore a un anno**, se la pena convertita è l'ammenda;

- il ragguglio è compiuto a norma dell' art. 135 e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Le pene pecuniarie sostitutive della pena detentiva vengono revocate in caso di mancato pagamento nel termine di cui all'art. 660 c.p.p. e **convertite nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva**.

Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione **rendono impossibile il pagamento** entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e **convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo** o, se il condannato si oppone, nella **detenzione domiciliare sostitutiva**.

La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, **ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto**, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta.

- La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave.

LE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE: